

anno 8 numero 3 maggio giugno 2014

ISSN 1971-999 X

# Espropri *online*

## L'espropriazione per pubblica utilità

notiziario bimestrale  
di giurisprudenza

# **Espropri** *online*

## **l'espropriazione per pubblica utilità**

notiziario giurisprudenziale

fondato e diretto da Paolo Loro

anno 8 numero 3  
maggio giugno 2014



fax: 049 9710328 e-mail: [info@espropionline.it](mailto:info@espropionline.it)

La presente pubblicazione è composta da una selezione delle notizie più lette - derivanti dalla giurisprudenza in materia di espropriazione per pubblica utilità - pubblicate nel bimestre di riferimento dalla rivista telematica [www.espropionline.it](http://www.espropionline.it). Alle massime/sintesi sono associati i brani pertinenti originali delle sentenze a cui esse si riferiscono.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle stesse e il titolo della notizia costituiscono parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito senza l'autorizzazione di Exeo srl. Quanto alla riproduzione delle sintesi/massime, sono consentite esclusivamente citazioni in virgolettato a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dall'indicazione della fonte. Ogni altra riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo è vietata senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa e l'utilizzo in più dispositivi ad esclusivo uso personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali: ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata. Sarà perseguita nelle sedi opportune ogni violazione dei diritti d'autore e di editore. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1994.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime/sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili, anche a causa dell'intrinseca complessità della materia e dell'incessante susseguirsi di svariati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali di cui può essere dato conto solo parzialmente. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Periodico bimestrale registrato al Tribunale di Padova registro stampa 30 maggio 2007 n. 2087 | Numero finito di elaborare il 16 luglio 2014 | Materia: espropriazione per pubblica utilità | Tipologia: notiziario | Formato: digitale, pdf | Codice ISSN: 1971-999 X | Prezzi: abbonamento annuale (6 numeri) € 100 IVA inclusa per i non abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it - € 75 IVA inclusa per gli abbonati ad una rivista telematica del network Territorio.it. Pagamento in ccp 40217887 Exeo srl piazzetta Modin 12 PD causale "abbonamento rivista EOL bimestrale". IBAN per bonifici IT85V0760112100000040217887. Non sono ammessi pagamenti decurtati di spese di tesoreria | Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c. s. i. v. € 10.000, 00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it) | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.



professionisti

pubblica amministrazione

[www.espropionline.it](http://www.espropionline.it) - [www.territoio.it](http://www.territoio.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

## L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO EX ART. 42 BIS TU NON PUÒ ESSERE IMPOSTA

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.882 del 25/03/2014  
Relatore: Lucia Maria Brancatelli - Presidente: Nicolò Monteleone

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> INDENNITÀ --> INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA PRECEDENTE ALL'ILLEGITTIMA

Sintesi: Costituisce ius receptum il principio per cui esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge), in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).

Estratto: «Rileva, in via preliminare, il Collegio la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di condanna al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima. Invero, costituisce ius receptum il principio che esula dalla giurisdizione amministrativa, per spettare a quella del giudice ordinario, ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima (e, comunque, per ogni altra indennità espropriativa di legge) in relazione alla quale continua a valere a tutti gli effetti la riserva al giudice ordinario disposta dall'art. 53, c. 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (ora, art. 133 comma 1, lett. g), c.p.a.).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RETROATTIVITÀ --> RETROATTIVO

Sintesi: Il nuovo art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, stante l'espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> ADOZIONE, DISCREZIONALITÀ

Sintesi: Ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE --> VALUTAZIONE INTERESSI

Sintesi: Degli attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano, in luogo della restituzione del bene, l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, dovrà darsi atto nella motivazione del provvedimento di acquisizione sanante, per come previsto dal c. 4, primo periodo, dell'art. 42 bis DPR 327/2001.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE --> RIMESSIONE IN PRISTINO

Sintesi: Anche nell'attuale quadro normativo, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titolo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, disponendo la restituzione del terreno ai legittimi titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore.

Estratto: «Per i restanti profili, nel merito ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei sensi di seguito specificati, anche ai fini conformativi ex art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a.: appare provato in atti che l'occupazione delle aree di cui trattasi, in assenza di un decreto di esproprio, non si sarebbe dovuta protrarre oltre la data del 24/4/2008; in data 6/7/2011 è entrato in vigore il d.l. n. 6/7/2011, n. 98 (conv. in l. 15/7/2011, n. 111) il cui art. 34 introduce il nuovo art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001, contenente la disciplina relativa al c.d. "provvedimento di acquisizione sanante" a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 d.p.r. n. 327/2001 da parte della Corte Cost. (v. sentenza n. 293/2010); il nuovo art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 è applicabile al caso di specie stante l'espressa previsione ivi contenuta, nel c. 8, a norma del quale: "Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ..." Orbene, come ripetutamente considerato da questo Tribunale in fattispecie analoghe alla presente (fra le tante, Sez. II, 19 settembre 2012, n. 1883; 5 aprile 2013, n. 772; Sez. III, 21 gennaio 2013, n. 152; 27 febbraio 2013, n. 434; 24 maggio 2013, n. 1160; Sez. I, 4 marzo 2014, n. 610), in conformità, peraltro, al prevalente indirizzo giurisprudenziale (da ultimo. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2559; Sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4445; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 dicembre 2013, n. 10615), ai sensi della norma citata spetta esclusivamente alla p.a. la valutazione in ordine agli interessi in conflitto (attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano, in luogo della restituzione del bene, l'emanazione del provvedimento di acquisizione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati, evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione, interessi della cui esistenza dovrà darsi atto nella motivazione dell'eventuale provvedimento di acquisizione sanante, per come previsto dal c. 4, primo periodo, dello stesso art. 42 bis). Pertanto, anche nell'attuale quadro normativo, l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titolo e cioè deve adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, disponendo la restituzione del terreno ai legittimi titolari, demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino, oppure deve attivarsi perché vi sia un titolo di acquisto dell'area da parte del soggetto attuale possessore (v. Cons. Stato n. 2559/2013 cit.).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

Sintesi: Nella recentissima sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante e nel richiamare le esigenze di certezza dell'ordinamento e di effettività della tutela giurisdizionale, è pervenuto alla conclusione che il presupposto dell'esercizio del potere ablatorio ex art. 42 bis DPR 327/2001, è costituito dal pregresso cattivo uso dell'ordinario potere espropriativo, al quale sopravvive l'esigenza dell'amministrazione di continuare a trattenere il bene in considerazione della perdurante utilizzazione nell'interesse pubblico.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> NECESSARIO

Sintesi: Nella recentissima sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante e nel richiamare le esigenze di certezza dell'ordinamento e di effettività della tutela giurisdizionale, è pervenuto alla conclusione che quello di cui all'art. 42 bis è potere "rimediale", che "abbisogna, per legittimarsi e giustificarsi anche dal punto di vista costituzionale, del previo ed integrale ristoro del pregiudizio inferto, ancor prima che della pur necessaria dimostrazione dell'interesse pubblico al perdurante utilizzo dell'immobile".

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Sintesi: Nella recentissima sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante e nel richiamare le

esigenze di certezza dell'ordinamento e di effettività della tutela giurisdizionale, è pervenuto alla conclusione che al di là del nomen iuris adoperato nell'art. 42 bis DPR 327/2001, l'“indennizzo” costituisce un “risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA”.

Estratto: «Nella recentissima sentenza n. 993 del 3 marzo 2014 il Consiglio di Stato (Sez. IV), esaminati funditus i molteplici aspetti della nuova acquisizione sanante e nel richiamare le esigenze di certezza dell'ordinamento e di effettività della tutela giurisdizionale, è pervenuto, per quanto qui rileva, alle seguenti conclusioni:- il presupposto dell'esercizio di siffatto potere ablatorio è costituito dal pregresso cattivo uso dell'ordinario potere espropriativo, al quale sopravvive l'esigenza dell'amministrazione di continuare a trattenere il bene in considerazione della perdurante utilizzazione nell'interesse pubblico;- quello di cui all'art. 42 bis è potere “rimediale”, che “abbisogna, per legittimarsi e giustificarsi anche dal punto di vista costituzionale, del previo ed integrale ristoro del pregiudizio inferto, ancor prima che della pur necessaria dimostrazione dell'interesse pubblico al perdurante utilizzo dell'immobile”;- al di là del nomen iuris adoperato, l'“indennizzo” costituisce un “risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA”, in quanto “la circostanza che sia il legislatore a dettare espressamente ed analiticamente i criteri per la liquidazione del risarcimento non può valere a tramutare l'obbligazione risarcitoria in obbligazione indennitaria (ossia in obbligazione da atto lecito), valendo piuttosto ad evidenziare il carattere pregnante dell'illecito pregresso, tanto da reclamare non solo un integrale ristoro patrimoniale (costituito dalla corresponsione di una somma pari al valore venale, e tale anche da elidere i danni da sottrazione del possesso in forza dell'illecita occupazione) ma anche il ristoro del pregiudizio non patrimoniale”.»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE --> CONDANNA GENERICA A PROVVEDERE

Sintesi: Con specifico riferimento ai principi desumibili dall'art. 42 bis DPR 327/2001 e alle possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna ex art. 34 lett. c. del codice del processo amministrativo, la condanna dell'Amministrazione va limitata alla declaratoria dell'obbligo generico di provvedere ai sensi del citato art. 42 bis, rimanendo, quindi, impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte dell'Amministrazione.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> EFFETTO ACQUISITIVO --> EFFETTO EX NUNC

Sintesi: Nell'eventualità che l'Amministrazione si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve contenere la liquidazione delle somme dovute per il pregiudizio patrimoniale (perdita della proprietà del bene), per il quale la somma dovuta dovrà determinarsi in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità tenuto conto della destinazione urbanistica o meno dei terreni.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PREGIUDIZIO NON PATRIMONIALE

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve contenere la liquidazione delle somme dovute per il pregiudizio non patrimoniale cagionato per perdita

del diritto di proprietà; la somma dovuta dovrà essere forfettariamente liquidata nella misura del dieci per cento del valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (comma 1, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 -->  
INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> PERIODO OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA

Sintesi: Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 deve contenere la liquidazione delle somme dovute per il danno derivante dal periodo di occupazione illegittima; la somma dovuta dovrà essere calcolata nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (comma 3, ultimo periodo art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 -->  
INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> DEPOSITO PRESSO LA CASSA DDPP

Sintesi: Le somme quantificate con il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001, se non accettate dagli interessati, devono essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti (v. comma 4, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001).

Estratto: «In una situazione del genere, con specifico riferimento ai principi desumibili dalla norma succitata e alle possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna ex art. 34 lett. c. del codice del processo amministrativo, la condanna dell'Amministrazione va limitata alla declaratoria dell'obbligo generico di provvedere ai sensi del citato art. 42 bis, alla cui applicabilità nel caso in esame non sussistono, ad avviso del Collegio, impedimenti normativi (in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1514; T.A.R. Lazio, Sez. I ter, 10 dicembre 2013, n. 10615), rimanendo, quindi, impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune il quale, in mancanza anche di una cessione bonaria dei suoli con contestuale accordo per il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione. Nell'eventualità che il Comune si determini ad adottare il provvedimento di acquisizione, l'effetto traslativo della proprietà opererà dalla data dell'adozione del provvedimento stesso, sotto condizione sospensiva del pagamento del prezzo o del suo versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti. Il predetto provvedimento dovrà, altresì, contenere la liquidazione delle somme dovute alle ricorrenti, da pagarsi nel termine di giorni trenta e da quantificarsi secondo i seguenti criteri fissati, ai sensi all'art. 34, c. 4, c.p.a., applicabile in assenza di espressa opposizione delle parti: - per il pregiudizio patrimoniale (perdita della proprietà del bene), la somma dovuta dovrà determinarsi in misura corrispondente al valore venale dei beni utilizzati per scopi di pubblica utilità tenuto conto della destinazione urbanistica o meno dei terreni (v. combinato disposto di cui al comma 1, ultimo periodo, e comma 3 dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001); - per il pregiudizio non patrimoniale cagionato anch'esso per perdita del diritto di proprietà dell'area di cui trattasi, la somma dovuta dovrà essere forfettariamente liquidata nella misura del dieci per cento del valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale (comma 1, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001); - per il danno derivante dal periodo di occupazione illegittima, la somma dovuta dovrà essere calcolata nella misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene così come calcolato ai fini dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, salvo che dagli atti del procedimento amministrativo non risulti la prova di una diversa entità di tale danno (comma 3, ultimo periodo art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001); - le somme così quantificate, se non saranno accettate dagli interessati, dovranno essere depositate presso la Cassa depositi e prestiti (v. comma 4, ultimo periodo, art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001).»

\*\*\*

**L'ACCETTAZIONE DELL'INDENNITÀ NON DETERMINA ACQUIESCENZA ALLA PROCEDURA**

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.883 del 25/03/2014  
 Relatore: Aurora Lento - Presidente: Nicolò Monteleone

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA -->  
 OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA

Sintesi: In ordine alla domanda risarcitoria va ritenuta sussistente la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. g), c.p.a., qualora l'occupazione sia intervenuta nell'ambito di una procedura espropriativa.

Estratto: «Va preliminarmente ritenuta sussistente la giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, primo comma, lett. g), c.p.a., atteso che l'occupazione di cui si tratta è intervenuta nell'ambito di una procedura espropriativa.»

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> PRESCRIZIONE --> DIES A QUO

Sintesi: L'occupazione sine titolo di un bene configura un illecito permanente con conseguente non decorrenza della prescrizione relativamente ad istanze restitutorie o risarcitorie.

Estratto: «Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria sollevata dal Comune di Raffadali, che il collegio ritiene infondata alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'occupazione sine titolo di un bene configura un illecito permanente con conseguente non decorrenza della prescrizione relativamente ad istanze restitutorie o risarcitorie (ex plurimis Consiglio di Stato, V, 24 aprile 2013, n. 2279).»

INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE --> INDENNITÀ DI ESPROPRIO -->  
 ACCETTAZIONE --> EFFETTI PER L'ACCETTANTE --> ACQUIESCENZA ALLA PROCEDURA

Sintesi: L'accettazione della indennità di esproprio non esclude l'interesse a far riscontrare le eventuali illegittimità del procedimento di espropriazione ed occupazione d'urgenza, in vista anche del maggior ristoro che il privato può ottenere a titolo risarcitorio dell'accertata illiceità conseguente all'annullamento degli atti di sottrazione del bene.

Estratto: «Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, quale conseguenza della accettazione della indennità di esproprio, che è infondata alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la stessa non esclude l'interesse a far riscontrare le eventuali illegittimità del procedimento di espropriazione ed occupazione d'urgenza, in vista anche del maggior ristoro che il privato può ottenere a titolo risarcitorio dell'accertata illiceità conseguente all'annullamento degli atti di sottrazione del bene (ex plurimis Consiglio di Stato, V, 14 maggio 2012, n. 2743, ma anche di recente CGA, sez. giur., 6 febbraio 2013, n. 143).»

PATOLOGIA --> RESTITUTIO IN INTEGRUM --> RIMESSIONE IN PRISTINO

Sintesi: Qualora alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l'adozione di un tempestivo decreto di esproprio, pur in presenza della realizzazione dell'opera programmata, non si ha il trasferimento della proprietà. Ne deriva che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titolo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto realizzato.

## PATOLOGIA --&gt; OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --&gt; ABDICAZIONE --&gt; INAMMISSIBILITÀ

Sintesi: La realizzazione di un intervento pubblico su un fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che può conseguire solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione e non anche da atti o comportamenti anche di tipo rinunziativo o abdicativo.

Estratto: «Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente fonda la sua pretesa sulla omessa adozione del decreto di esproprio non contestata dal Comune resistente. Orbene, come noto, qualora, come nella specie, alla dichiarazione di pubblica utilità non abbia fatto seguito l'adozione di un tempestivo decreto di esproprio, pur in presenza della realizzazione dell'opera programmata, non si ha il trasferimento della proprietà. Ne deriva che l'Amministrazione ha l'obbligo giuridico di far venir meno l'occupazione sine titolo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo l'immobile al legittimo titolare dopo aver demolito quanto realizzato. La realizzazione di un intervento pubblico su un fondo illegittimamente occupato costituisce, infatti, un mero fatto, non idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che può conseguire solo da un formale atto di acquisizione dell'Amministrazione e non anche da atti o comportamenti anche di tipo rinunziativo o abdicativo (ex plurimis Consiglio di Stato, VI, 10 maggio 2013, n. 2259).»

## PATOLOGIA --&gt; ACQUISIZIONE SANANTE --&gt; ART. 42 BIS DPR 327/2001 --&gt; IPOTESI DI APPLICAZIONE --&gt; COMMI 2 E 8

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira".

## PATOLOGIA --&gt; ACQUISIZIONE SANANTE --&gt; ART. 42 BIS DPR 327/2001 --&gt; LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --&gt; DOPO CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento; ne deriva che ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l'amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore.

## PATOLOGIA --&gt; ACQUISIZIONE SANANTE --&gt; ART. 42 BIS DPR 327/2001 --&gt; RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --&gt; POTERI DEL GIUDICE --&gt; CONDANNA GENERICA A PROVVEDERE

Sintesi: I principi desumibili dall'art. 42 bis DPR 327/2001 e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., impongono una limitazione della condanna all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis.

Estratto: «Ciò chiarito, il Collegio deve, tuttavia, interrogarsi sulla valenza e gli effetti dell'art. 42 bis del testo unico sugli espropri, laddove si stabilisce che, valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Orbene, come ritenuto nella condivisa decisione della IV sezione del Consiglio di Stato n.

1514 del 16 marzo 2012, tale disposizione regola in termini di autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo di annullamento, consentendo l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" od anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira". Ne deriva che ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condannasse l'amministrazione alla restituzione del bene, il vincolo del giudicato eliderebbe irrimediabilmente il potere sanante dell'amministrazione (salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti) con conseguente frustrazione degli obiettivi avuti a riferimento dal legislatore. In tale decisione si è, pertanto, condivisibilmente addivenuti alla conclusione che i principi desumibili dalla norma succitata e le possibilità insite nel principio di atipicità delle pronunce di condanna, ex art. 34 lett. c) c.p.a., impongano una limitazione della condanna all'obbligo generico di provvedere ex art. 42 bis. L'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame comporta che, accertata l'assenza di un valido titolo di esproprio, nonché la modifica del fondo e la sua utilizzazione, rimane impregiudicata la discrezionale valutazione in ordine agli interessi in conflitto da parte del Comune di Raffadali, il quale, ove ritenga di non restituire il fondo ai legittimi proprietari previa riduzione nel pristino stato, potrà in via alternativa disporre la sua acquisizione.»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 -->  
INDENNIZZO/RISARCIMENTO --> CRITERI DI CALCOLO

Sintesi: Qualora l'Amministrazione decida per l'acquisizione del bene ex art. 42 bis DPR 327/2001, dovrà liquidare in favore del titolare il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima a titolo di occupazione sine titolo, detratto, ovviamente, quanto già corrisposto a vario titolo al ricorrente, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme.

PATOLOGIA --> RISARCIMENTO DEL DANNO --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> CRITERI DI CALCOLO --> SOMME GIÀ LIQUIDATE/DEPOSITATE

Sintesi: Qualora l'Amministrazione decida per la restituzione del bene illegittimamente occupato dovrà liquidare in favore del titolare il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima a titolo di occupazione sine titolo, detratto, ovviamente, quanto già corrisposto a vario titolo; ove le somme già ricevute dal proprietario si rivelassero superiori al danno da occupazione, esse dovranno essere restituite per l'eccedenza.

Estratto: «Qualora decida per l'acquisizione, dovrà liquidare in favore del ricorrente il valore venale del bene al momento dell'emanazione del provvedimento, aumentato del 10% a titolo di forfettario ristoro del pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale arrecato, nonché il 5% del valore che l'immobile aveva in ogni anno successivo alla scadenza della occupazione legittima (avvenuta per decorrenza del termine quinquennale dalla immissione in possesso in data 11 febbraio 2000) a titolo di occupazione sine titolo, detratto, ovviamente, quanto già corrisposto a vario titolo al ricorrente, subordinando, come per legge, l'effetto traslativo all'effettivo pagamento delle somme. L'ultima posta risarcitoria indicata dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'amministrazione dovesse optare per la restituzione. In quest'ultimo caso, ove le somme già ricevute dal ricorrente si rivelassero superiori al danno da occupazione, esse dovranno essere restituite per l'eccedenza.»

\*\*\*

**NON SUFFICIENTE LA MERA NOTIZIA DEL DECESSO DELL'INTESTATARIO CATASTALE PER IMPORRE ALLA PA L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO EFFETTIVO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1474 del 27/03/2014

Relatore: Raffaele Potenza - Presidente: Paolo Numerico

## PROCEDURA --&gt; NOTIFICHE --&gt; DESTINATARI --&gt; AL PROPRIETARIO CATASTALE

Sintesi: Per l'art. 3 DPR 327/2001, l'Amministrazione non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione di quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura.

## PROCEDURA --&gt; NOTIFICHE --&gt; DESTINATARI --&gt; DECEDUTI

Sintesi: L'art. 3, comma 2 DPR 327/2001 richiede non la semplice notizia del decesso del dante causa, bensì l'individuazione del nuovo proprietario effettivo, elemento che può realizzarsi solo con la definizione della successione e la sua formale notificazione direttamente all'amministrazione o la sua trascrizione presso i registri immobiliari. Ne consegue, in difetto, la legittimità delle comunicazioni effettuate a chi, pur dopo la morte, risulti unico intestatario catastale.

Estratto: «1.1.- Il primo si duole che il TAR abbia disatteso senza motivazione le circostanze, ripetutamente esposte in prime cure, sulla incapacità naturale della dante causa della ricorrente (deceduta in data 15.2.2004) di accogliere qualsiasi atto notificatole, sulla nullità della notifica della delibera di approvazione del progetto e sulla irrivalenza della redazione e della notifica del verbale di consistenza, tutti indirizzati alla predetta dante causa. La censura è infondata. Dalla semplice lettura della sentenza emerge anzitutto che il primo giudice ha disatteso i motivi in questione (per cui l'omissione della formale notifica nei suoi confronti vizierebbe di nullità radicale gli atti della procedura ablativa in quanto comunicati a destinatario inesistente») esplicitamente motivando ove ha evidenziato che «la difesa del Consorzio ha dimostrato che la delibera commissariale del 17.6.2003, di approvazione del progetto e dichiarativa della pubblica utilità, è stata ritualmente notificata ad Agata De Palma in data 5.8.2003 (quando era ancora in vita)» e che «anche il decreto di occupazione d'urgenza del 6.4.2004 è stato legittimamente notificato, dal Comune di Molfetta, alla defunta Agata De Palma. Quest'ultima è infatti rimasta, pur dopo la morte, unica intestataria catastale dell'area fino al giorno 1.6.2005. Fino a tale data, tutte le comunicazioni inerenti al procedimento di esproprio sono state utilmente effettuate nei suoi confronti». Per gli atti compiuti successivamente, il TAR ha applicato l'art. 3 del citato t.u., per il quale l'Amministrazione non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l'identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione di quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura. L'appellante controbatte che tale orientamento contrasterebbe con l'art. 24 (che prevede obblighi di trascrizione) e con lo stesso art. 3 del t.u., in base al quale l'amministrazione avrebbe il dovere compiere gli atti della procedura nei confronti del nuovo proprietario allorché, come nella specie, del decesso del dante causa l'amministrazione procedente sia stata avvisata in sede di redazione di verbale di consistenza. Entrambe le norme invocate non supportano la tesi in esame. Non l'art. 24, che, all'ultimo comma, prevede l'obbligo di trascrivere il decreto di esproprio e quindi in favore dell'amministrazione espropriante, la cui omissione peraltro è dubbio possa inficiare la legittimità dell'atto ablativo. L'art. 3, comma 2, richiede non la semplice notizia del decesso del dante causa, bensì l'individuazione del nuovo proprietario effettivo, elemento che può realizzarsi solo con la definizione della successione e la sua formale notificazione direttamente all'amministrazione o la sua trascrizione presso i registri immobiliari.»

## PUBBLICA UTILITÀ --&gt; DICHIARAZIONE DI P.U. --&gt; TERMINI --&gt; PIANI URBANISTICI --&gt; PIANI CONSORTILI

Sintesi: Il termine decennale di efficacia che consegue ex lege all'approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978, riveste carattere di specialità e prevale sulla disciplina comune dei termini massimi per la conclusione del procedimento di esproprio.

Estratto: «1.2.- Il secondo motivo si duole del rigetto dell'ultima censura aggiuntiva formulata in primo grado, per la quale, in violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 327 del 2001, il decreto espropriativo sarebbe intervenuto quando era ormai spirato il termine massimo (decorrente secondo l'appellante dal momento della comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa in data 3.3.2003) di cinque anni per la conclusione del procedimento di acquisizione delle aree, termine nella fattispecie fissato con il decreto sindacale del 6.4.2004. Sul punto il primo giudice ha respinto la censura rilevando che "la dichiarazione di pubblica utilità, avente efficacia decennale, consegue ex lege all'approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno): le aree di proprietà privata incluse nel piano sono automaticamente assoggettate al vincolo espropriativo..... Le norme citate, tuttora in vigore, rivestono carattere di specialità e prevalgono sulla disciplina comune dei termini massimi per la conclusione del procedimento di esproprio". La motivazione, secondo l'appellante, confonderebbe il vincolo decennale richiamato e previsto dalla citata legge speciale, col vincolo quinquennale espropriativo regolato dall'art. 9 del t.u.. Anche questa tesi è priva di fondamento, poiché il TAR ha individuato il termine decennale in applicazione del principio di specialità che preclude in radice quella dell'art. 9. Il decreto d'esproprio, pertanto, si conferma tempestivo.»

\*\*\*

**LA PUBBLICA UTILITÀ È INEFFICACE SENZA IL VINCOLO E PERTANTO NON SUSSISTE ONERE DI IMPUGNAZIONE**

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.165 del  
27/03/2014

Relatore: Giuseppe Barone - Presidente: Antonino Anastasi

## PROCEDURA --&gt; GIUSTO PROCEDIMENTO --&gt; CONFERENZA DI SERVIZI

Sintesi: La giurisprudenza, pur riconoscendo che l'art. 10 del D.P.R. 327/2001 consente che il vincolo preordinato all'esproprio possa essere disposto mediante una Conferenza di Servizi, subordina l'imposizione alla circostanza che di tale intenzione dell'amministrazione di procedere all'imposizione mediante una Conferenza di Servizi si dia espressamente atto fin dal momento dell'indizione e comunque nella determinazione conclusiva dei lavori.

Estratto: «Passando alla tesi difensiva del Comune, secondo cui il vincolo preordinato all'espropriazione per l'esecuzione dell'opera pubblica scaturirebbe dalla Conferenza Speciale dei Servizi dell'8.7.2010, la quale avrebbe allegato al proprio verbale "conferendogli contenuto provvedimentale sia la comunicazione di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio che la validazione del progetto", si tratta di tesi difensiva priva di pregio. Innanzitutto come abbiamo visto la stessa amministrazione smentisce con i propri atti che in data 8.7.2010 si sia verificata l'imposizione del vincolo. Ma a parte questa pur decisiva circostanza, la stessa dichiarazione dell'amministrazione dimostra che non vi è stata nessuna valida imposizione del vincolo. Infatti, a dire del Comune ricorrente, la imposizione del vincolo si sarebbe determinata tramite una

comunicazione di imposizione, a cui la Commissione avrebbe conferito “contenuto provvedimentale”. Non vi sarebbe, quindi, nessun provvedimento esplicito di imposizione del vincolo, ma tale imposizione scaturirebbe dall'allegazione della comunicazione di imposizione del vincolo, alla quale non si capisce in qual maniera sarebbe stato conferito “contenuto provvedimentale”. A tacere d'altro, la stessa giurisprudenza citata dal Comune ricorrente (TAR Abruzzo, L'Aquila, n. 128/2011), pur riconoscendo che l'art. 10 del T.U.E. consente che il vincolo preordinato all'esproprio possa essere disposto mediante una Conferenza di Servizi, subordina l'imposizione alla circostanza che di tale intenzione dell'amministrazione di procedere all'imposizione mediante una Conferenza di Servizi si dia espressamente atto fin dal momento dell'indizione e comunque nella determinazione conclusiva dei lavori. Prescindendo da ogni altra considerazione, ciò che sicuramente manca nell'odierna vicenda è che l'amministrazione abbia comunicato espressamente e con chiarezza a tutti i soggetti partecipanti alla Conferenza e, quindi, anche alla ditta esproprianda, la sua intenzione di procedere all'imposizione del vincolo mediante lo strumento della Conferenza.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DICHIARAZIONE DI P.U.

Sintesi: Dall'accertata mancata imposizione del vincolo, consegue l'inutilità dell'impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità, giacché questa, in assenza dell'imposizione del vincolo è inefficace, come espressamente afferma l'art. 12, comma 3, del DPR 327/2001, come sostituito dall'art. 1, del D. Lgs. 302/2002.

Estratto: «Dall'accertata mancata imposizione del vincolo, consegue l'inutilità dell'impugnazione, peraltro non avvenuta, della dichiarazione di pubblica utilità, giacché questa in assenza dell'imposizione del vincolo è inefficace, come espressamente afferma l'art. 12, comma 3, del DPR 327/2001, come sostituito dall'art. 1, del D. Lgs. 302/2002.»

\*\*\*

#### **CONDANNA RISARCITORIA: LIMITE ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO ACQUISITIVO EX ART. 42 BIS TU**

TAR CAMPANIA, SEZIONE IV NAPOLI n.1812 del 27/03/2014  
Relatore: Michele Buonauro - Presidente: Angelo Scafuri

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IN GENERALE

Sintesi: Attraverso l'articolo 42 bis del t.u. sull'espropriazione, inserito dall'art. 34 del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è stato reintrodotta l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art. 43 del t.u. citato.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE

Sintesi: Attraverso l'articolo 42 bis del t.u. sull'espropriazione, l'amministrazione può acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a “scopi di interesse pubblico” nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> MOTIVAZIONE

Sintesi: L'obbligo motivazionale, ai sensi del comma 4 dell'art. 42 bis DPR 327/2001, impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative all'adozione del nuovo provvedimento.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> PROVVEDIMENTO --> ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE

Sintesi: Il provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001, entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> INDENNIZZO/RISARCIMENTO

Sintesi: L'art. 42 bis DPR 327/2001 ai commi 1, 2, 3 e 4, fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> COMMI 2 E 8 --> IN PENDENZA DI GIUDIZIO --> RITIRO ATTO IMPUGNATO

Sintesi: Mentre in precedenza, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato (comma 2 art. 42 bis TU).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> PRECEDENTE PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE --> EFFETTO SANANTE

Sintesi: Il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittimo del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RESTITUZIONE DEL BENE

Sintesi: La P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione d'illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che ne avevano comportato l'utilizzazione, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> POTERI DEL GIUDICE

Sintesi: L'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, non ripropone lo schema processuale previsto in precedenza dal previgente art. 43, comma 2, poiché non consente più - tra l'altro - l'emersione, in sede processuale, dell'interesse pubblico all'acquisizione in sanatoria dell'immobile, ma conserva il potere discrezionale dell'amministrazione di disporre

l'acquisizione sanante, disciplinando in termini di stretta autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo.

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> IPOTESI DI APPLICAZIONE --> COMMI 2 E 8

Sintesi: Si consente l'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" o, anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira".

Estratto: «2.1. Attraverso l'articolo 42 bis del t.u. sull'espropriazione, inserito dall'art. 34 del decreto legge 6.7.2011, n. 98, convertito in legge 15.7.2011, n. 111 (in materia di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria), è stato reintrodotta l'istituto dell'acquisizione coattiva dell'immobile del privato utilizzato dall'Amministrazione per fini di interesse pubblico, ad oltre nove mesi dalla sentenza di incostituzionalità dell'originario art. 43 del t.u. citato. In tal modo l'amministrazione può acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene del privato allorché la sua utilizzazione risponde a "scopi di interesse pubblico" nonostante difetti un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. 2.2. L'obbligo motivazionale, ai sensi del nuovo comma 4 del citato art. 42 bis, impone di dare conto dell'assenza di ragionevoli alternative alla adozione del nuovo provvedimento, che entro trenta giorni va anche comunicato alla Corte dei Conti (comma 7). Nella nuova versione (commi 1, 2, 3 e 4) si fa riferimento all'indennizzo, piuttosto che al risarcimento del danno, quale corrispettivo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione, ciò forse per la liceità dell'attività, non retroattiva, posta in essere dall'Autorità agente. Mentre in precedenza, anche in sede di contenziosi diretti alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la P.A. poteva chiedere che il giudice amministrativo disponesse la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione e successiva adozione del provvedimento sanante dall'Amministrazione interessata, ora il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche in corso di giudizio di annullamento previo ritiro dell'atto impugnato (comma 2). Il potere acquisitivo dell'Amministrazione è esercitabile anche in presenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato che abbia annullato il provvedimento che costituiva titolo per l'utilizzazione dell'immobile da parte della stessa Amministrazione, atteso che il giudicato è intervenuto sull'atto annullato e non sul rapporto tra privato ed Amministrazione. 2.3. Il nuovo atto, che l'Amministrazione è legittimata ad adottare finché perdura lo stato di utilizzazione pur se illegittimo del bene del privato, è distinto da quello annullato, tant'è che non opera con efficacia retroattiva e non ha una funzione sanante del provvedimento annullato; in ogni caso la P.A. deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per porre fine alla perdurante situazione di illiceità, restituendo il bene al privato solo quando siano cessate le ragioni di pubblico interesse che avevano comportato l'utilizzazione del suolo, dovendo in caso contrario acquisire al suo patrimonio indisponibile il bene su cui insiste o dovrà essere realizzata l'opera pubblica o di pubblico interesse (cfr. Tar Napoli, V, n. 4609 del 2013). 2.4. In sostanza l'art. 42 bis del t.u. approvato con d.P.R. n. 327 del 2001, attualmente vigente, pur facendo salvo il potere di acquisizione sanante in capo all'amministrazione, non ripropone lo schema processuale previsto in precedenza dal previgente art. 43, comma 2, poiché non consente più - tra l'altro - l'emersione, in sede processuale, dell'interesse pubblico all'acquisizione in sanatoria dell'immobile, ma conserva il potere discrezionale dell'amministrazione di disporre l'acquisizione sanante, disciplinando in termini di stretta autonomia i rapporti tra potere amministrativo di acquisizione in sanatoria e processo amministrativo. Si consente, quindi, l'emanazione del provvedimento dopo che "sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio" o, anche, "durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti citati, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira".»

PATOLOGIA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA --> OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA E

## USURPATIVA --&gt; OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA O ACQUISITIVA --&gt; NON ESISTE

Sintesi: La c.d. occupazione appropriativa per trasformazione irreversibile dell'immobile, come modo di acquisto della proprietà a titolo originario, fondato sul principio della accessione c.d. invertita mutuato per analogia dall'art. 938 Cod. civ., dopo una (fin troppo nota e travagliata), vicenda segnata dal progressivo affinamento del formante giurisprudenziale, è stata ormai inesorabilmente espunta dal nostro ordinamento, in virtù delle reiterate e decisive pronunzie della Corte di Strasburgo.

## GIUDIZIO --&gt; DOMANDA --&gt; RISARCITORIA --&gt; RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --&gt; A DISCREZIONE DEL DANNEGGIATO

Sintesi: Ricondata la vicenda dell'occupazione illegittima ad una "ordinaria" ipotesi d'illecita ingerenza nella sfera dominicale altrui, al proprietario leso spetteranno tutte le ordinarie azioni a difesa della proprietà e del possesso, non potendo godere la Pubblica amministrazione di uno status privilegiato se non in presenza di poteri esercitati in conformità del paradigma legale di riferimento.

## PATOLOGIA --&gt; RESTITUTIO IN INTEGRUM --&gt; TUTELA RISARCITORIA O RESTITUTORIA A DISCREZIONE DEL PROPRIETARIO

Sintesi: In mancanza di un idoneo titolo giuridico che valga a trasferire la proprietà in capo alla Pubblica amministrazione - il privato resta, a fronte dell'illecita ingerenza, proprietario del bene, con la conseguenza che può, anzitutto, attivare (a parte, ovviamente, il risarcimento del danno per il periodo di occupazione), la tutela restitutoria, previa ripristino dello status quo ante.

## PATOLOGIA --&gt; RESTITUTIO IN INTEGRUM --&gt; LIMITI --&gt; ECCESSIVA ONEROSITÀ/PREGIUDIZIO ALL'ECONOMIA NAZIONALE

Sintesi: Una volta venuta meno la "costruzione" concettuale dell'occupazione acquisitiva, non può costituire impedimento alla restituzione né l'avvenuta trasformazione delle aree, né la realizzazione dell'opera pubblica in quanto, per un verso, il limite dell'eccessiva onerosità è codificato dall'art. 2058 Cod. civ., in relazione alla tutela risarcitoria (in forma specifica) e non per quella restitutoria (che trova fondamento negli artt. 948 segg. ed è preordinata alla tutela reale della proprietà) e, per altro verso, l'ulteriore limite di cui all'art. 2933 Cod. civ. si riferisce solo alla ricorrenza di pregiudizi per l'intera economia nazionale e non a quello "localizzato".

Estratto: «3. Va osservato, sul punto, che i percorsi di tutela della proprietà privata a fronte dell'illegittimo esercizio del potere espropriativo - oscillanti tra azione restitutoria, azione risarcitoria per equivalente e (attualmente) potere pubblicistico di acquisizione sanante ai sensi del vigente art. 42 bis testo unico n. 327 del 2001 - sono oggetto di contrasti giurisprudenziali (oltre che di persistenti dubbi di compatibilità costituzionale - cfr. Cass. SSUU ord. n. 441 del 13 gennaio 2014 - e di conformità alla convenzione EDU del citato art. 42 bis -, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 gennaio 2012 n. 427). 3.1. I punti di partenza della questione sono: a) la c.d. occupazione appropriativa per trasformazione irreversibile dell'immobile, come modo di acquisto della proprietà a titolo originario, fondato sul principio della accessione c.d. invertita mutuato per analogia dall'art. 938 Cod. civ., dopo una (fin troppo nota e travagliata) vicenda segnata dal progressivo affinamento del formante giurisprudenziale, è stata ormai inesorabilmente espunta dal nostro ordinamento, in virtù delle reiterate e decisive pronunzie della Corte di Strasburgo (v., in termini perspicui, Cons. Stato, Ad. plen., 29 aprile 2005 n. 2, in Cons. Stato 2005, I, 621, cui giova complessivamente rinviare); b) di conseguenza, ricondata la vicenda della occupazione illegittima ad una "ordinaria" ipotesi di illecita ingerenza nella sfera dominicale altrui, al proprietario leso spetteranno (ove si prescinda, per un momento, dalla già ventilata possibilità che l'Ente espropriante eserciti il distinto potere di cui all'attuale art. 42 bis, di cui si dirà) tutte le ordinarie azioni a difesa della proprietà e del possesso, non potendo godere la Pubblica amministrazione di uno status privilegiato se non in presenza di

poteri esercitati in conformità del paradigma legale di riferimento.3.2. È, peraltro, evidente che - in mancanza di un idoneo titolo giuridico che valga a trasferire la proprietà in capo alla Pubblica amministrazione - il privato resta, a fronte dell'illecita ingerenza, proprietario del bene, con la conseguenza che può, anzitutto, attivare (a parte, ovviamente, il risarcimento del danno per il periodo di occupazione) la tutela restitutoria, previa ripristino dello status quo ante. Una volta venuta meno la "costruzione" concettuale della occupazione acquisitiva, non può costituire impedimento né la avvenuta trasformazione delle aree, né la realizzazione dell'opera pubblica (quella che, in passato, si definiva sintomaticamente trasformazione "irreversibile", che tale era peraltro, con evidente circuito logico, solo in quanto scattasse il postulato meccanismo acquisitivo a titolo originario), in quanto, per un verso, il limite della eccessiva onerosità è codificato, dall'art. 2058 Cod. civ., in relazione alla tutela risarcitoria (in forma specifica) e non per quella restitutoria (che trova fondamento negli artt. 948 segg. ed è preordinata alla tutela reale della proprietà) e, per altro verso, l'ulteriore limite di cui all'art. 2933 Cod. civ. (relativo alla riduzione in pristino di quanto sia stato realizzato in violazione dell'obbligo di non fare) si riferisce solo alla ricorrenza di pregiudizi per l'intera economia nazionale e non a quello "localizzato" (in termini Cass. civ., Sez. I, 23 agosto 2012 n. 14609).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE

Sintesi: La domanda risarcitoria (e la conseguente condanna adottata in sede giurisdizionale), difetta dei suoi presupposti originari nell'eventualità che l'Amministrazione adotti sua sponte l'autonomo potere ablatorio codificato dall'art. 42 bis DPR n. 327/2001, in quanto: a) per un verso, la legalità dell'azione amministrativa viene, in certo modo, "recuperata" dalla creazione di un (nuovo ed autonomo) titulus acquirendi di natura provvedimentale, b) per altro verso, si garantisce al privato una tutela piena e soddisfattiva (in prospettiva dichiaratamente indennitaria, piuttosto che risarcitoria) al conseguimento dell'integrale valore del bene (per giunta maggiorato del pregiudizio non patrimoniale forfettizzato).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

Sintesi: Con l'autonomo potere ablatorio codificato dall'art. 42 bis DPR n. 327/2001 la legalità dell'azione amministrativa viene, in certo modo, "recuperata" dalla creazione di un (nuovo ed autonomo) titulus acquirendi di natura provvedimentale, munito di idonea base legale e frutto di doverosa e rigorosa ponderazione comparativa degli interessi in gioco, complessivamente intesa alla salvaguardia di quello pubblico concretamente preminente (così superando la logica, stigmatizzata in sede CEDU, dell'occupazione acquisitiva, che consentiva l'acquisto in virtù di un mero comportamento di fatto, per di più concretante fattispecie di illecito).

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE O IN FORMA SPECIFICA --> RIPARAZIONE PER EQUIVALENTE

Sintesi: L'incidenza del procedimento di acquisizione sanante sulla statuizione giurisdizionale del risarcimento del danno da occupazione usurpativa non è revocabile in dubbio, poiché l'art. 42 bis TU non prevede alcun limite temporale di applicazione, essendo valevole anche in relazione "ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato" (comma 8). Inoltre i criteri di determinazione delle spettanze economiche da corrispondere al proprietario dell'area interessata divergono sensibilmente rispetto a quelli tipici risarcitori (cfr. in particolare, nel caso di specie, il comma 5 per il caso di utilizzazione per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata).

Estratto: «3.3. A fronte di ciò, la domanda risarcitoria (e la conseguente condanna adottata in sede giurisdizionale) difetta dei suoi presupposti originari nell'eventualità che l'Amministrazione adotti sua sponte l'autonomo potere ablatorio codificato dall'art. 42 bis testo

unico n. 327 del 2001, in quanto: a) per un verso, la legalità dell'azione amministrativa viene, in certo modo, "recuperata" dalla creazione di un (nuovo ed autonomo) *titulus acquirendi* di natura provvedimentale, munito di idonea base legale e frutto di doverosa e rigorosa ponderazione comparativa degli interessi in gioco, complessivamente intesa alla salvaguardia di quello pubblico concretamente preminente (così superando la logica, stigmatizzata in sede CEDU, dell'occupazione acquisitiva, che consentiva l'acquisto in virtù di un mero comportamento di fatto, per di più concretante fattispecie di illecito); b) per altro verso, si garantisce al privato una tutela piena e soddisfacente (in prospettiva dichiaratamente indennitaria, piuttosto che risarcitoria) al conseguimento dell'integrale valore del bene (per giunta maggiorato del pregiudizio non patrimoniale forfetizzato). 4. Dunque l'incidenza del procedimento di acquisizione sanante sulla statuizione giurisdizionale del risarcimento del danno da occupazione usurpativa non è revocabile in dubbio, poiché l'art. 42 bis citato non prevede alcun limite temporale di applicazione (cfr. Cass. SSUU ord. 441/2014 citata), essendo valevole anche in relazione "ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato" (comma 8). Inoltre i criteri di determinazione delle spettanze economiche da corrispondere al proprietario dell'area interessata divergono sensibilmente rispetto a quelli tipici risarcitori (cfr. in particolare, nel caso di specie, il comma 5 per il caso di utilizzazione per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata).»

PATOLOGIA --> ACQUISIZIONE SANANTE --> ART. 42 BIS DPR 327/2001 --> LIMITE TEMPORALE DI ADOZIONE --> DOPO LA CONDANNA RISARCITORIA

Sintesi: Un limite temporale, di ordine generale, all'adozione del provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis DPR 327/2001, deve essere rinvenuto nel passaggio in giudicato della sentenza risarcitoria conseguente alla controversia espropriativa, in linea con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nel cui ambito va iscritto il diritto di ottenere l'esecuzione della sentenza favorevole, oltre che in tempi rapidi, senza la necessità di dover attivare un ulteriore giudizio di cognizione.

Sintesi: Ove il giudice, in applicazione dei principi generali, condanni l'Amministrazione alla restituzione del bene (ovvero al risarcimento integrale), il vincolo del giudicato è in grado di elidere in radice il potere sanante dell'amministrazione medesima, salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti.

Sintesi: L'interferenza del provvedimento amministrativo di acquisizione sanante è sterilizzato dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale di condanna al risarcimento del danno e non può costituire impedimento all'esecuzione della stessa, quanto meno sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile in favore del privato; l'atto di acquisizione sanante potrebbe, al più, avere un residuo spazio di operatività in quanto teso a neutralizzare definitivamente la possibile domanda di restituzione dei beni appresi dalla p.a., anche se l'integrale ristoro dei danni subiti (con riconoscimento dell'intero valore venale degli stessi), appare già di per sé vicenda ostativa alla reintegrazione in forma specifica.

Estratto: «4.1. Ciò premesso, va nondimeno osservato che un limite temporale, di ordine generale, deve essere rinvenuto nel passaggio in giudicato della domanda risarcitoria conseguente alla controversia espropriativa, in linea con i principi di effettività della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo, nel cui ambito va iscritto il diritto di ottenere l'esecuzione della sentenza favorevole, oltre che in tempi rapidi, senza la necessità di dover attivare un ulteriore giudizio di cognizione (cfr. C.d.S. a.p. n. 2 del 2013). 4.2. Al riguardo vale rammentare l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui il diritto al processo (di cui all'art. 6, § 1, della relativa Convenzione) comprende anche il diritto all'esecuzione del giudicato ("diritto all'esecuzione delle decisioni di giustizia"). Il diritto al giusto processo, infatti, sarebbe illusorio ove non vi fossero strumenti utili per dare esecuzione al giudicato, esecuzione che non può essere indebitamente ritardata. 4.3. In questa prospettiva la Corte costituzionale ha individuato una serie di limiti generali persino nei confronti

dell'efficacia retroattiva delle leggi, ai fini della salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali va annoverato il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 209 del 2010, punto 5.1, del Considerato in diritto).4.4. Tali limiti devono a maggior ragione valere per i provvedimenti amministrativi che siano attuazione di leggi aventi portata retroattiva, come nel caso della previsione del potere di acquisizione sanante ai sensi del citato articolo 42 bis del t.u. espropriazioni. Non a caso la disciplina sopravvenuta, rispetto al precedente istituto di cui all'art. 43 t.u. espropriazioni, non norma più, invece, i rapporti tra azione risarcitoria, potere di condanna del giudice e successiva attività dell'amministrazione, con la conseguenza che ove il giudice condanni, in applicazione dei principi generali, l'amministrazione alla restituzione del bene (ovvero al risarcimento integrale), il vincolo del giudicato è in grado di elidere in radice il potere sanante dell'amministrazione medesima, salva ovviamente l'autonoma volontà transattiva delle parti.5. Proprio tale circostanza si è verificata nel caso in esame, poiché la delibera consiliare di acquisizione dei suoli del ricorrente è stata emanata nella seduta del 6 novembre 2013, in epoca successiva al deposito della sentenza della Corte di cassazione (avvenuto il 9 ottobre 2013) che ha reso definitiva la statuizione del giudice d'appello.5.1. Conseguentemente, l'interferenza del provvedimento amministrativo sanante è sterilizzato dal passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale di cui si chiede in questa sede l'ottemperanza e non può costituire impedimento alla esecuzione della stessa, quanto meno sotto il profilo della determinazione del danno risarcibile in favore del privato; l'atto di acquisizione sanante potrebbe, al più, avere un residuo spazio di operatività in quanto teso a neutralizzare definitivamente la possibile domanda di restituzione dei beni appresi dalla pubblica amministrazione, anche se l'integrale ristoro dei danni subiti (con riconoscimento dell'intero valore venale degli stessi) appare già di per sé vicenda ostativa alla reintegrazione in forma specifica.»

#### GIUDIZIO --> GIUDICATO --> OTTEMPERANZA --> PRESUPPOSTI

Sintesi: Il termine dilatorio di giorni 120 prescritto dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni, si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio.

Estratto: «6.2. Deve allora concludersi nel senso che non sono stati rispettati i modi ed i termini di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 come conv. in l. 28 febbraio 1997, nella formulazione risultante dalle modificazioni ed integrazioni derivanti dall'art. 147 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 e dall'art. 44 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito in l. 24 novembre 2003 n. 326, il quale - con previsione avallata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 463 del 30 dicembre 1998 e applicabile anche nei giudizi di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo (cfr. sul punto Cons. Stato, sezione IV, 12 maggio 2008, n. 2158 e 17 maggio 2012, n. 2830) - testualmente dispone: "Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".6.3. La S. C. ha precisato che la disposizione citata pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo (Cassazione civile, sez. III, 26 marzo 2009, n. 7360; Cassazione civile, sez. lav., 17 settembre 2008, n. 23732). Questa Sezione ha costantemente affermato che il termine dilatorio di giorni 120 prescritto dall'art. 14, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997 n. 30 e successive modificazioni si applica anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, integrando una condizione dell'azione esecutiva intentata nei confronti della Pubblica Amministrazione, il cui difetto è rilevabile anche d'ufficio (fra tante,

T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 giugno 2010, n. 16434); 6.4. La norma citata ha l'evidente finalità di adeguare i termini di adempimento al fatto che le Pubbliche Amministrazioni, per effettuare i pagamenti, sono tenute a seguire procedimenti tipizzati dal legislatore, anche mediante rimando a regolamenti di amministrazione posti dai singoli Enti; essa serve a consentire il rispetto di tali procedimenti, e di evitare le antinomie che si sarebbero create tra le norme che li impongono e l'art. 482 c.p.c., per il quale, ordinariamente, non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso. Ed invero, nel lasso di tempo approntato dal legislatore per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di completare il procedimento di spesa, secondo quanto correntemente affermato dalla giurisprudenza in precedenza richiamata, l'ordinamento non tollera azioni lato sensu esecutive in forza del titolo la cui efficacia è temporaneamente sospesa ex lege. 7. Ne consegue che il ricorso per ottemperanza intrapreso prima che siano trascorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo azionato all'Amministrazione deve essere respinto per inesistenza dell'imprescindibile condizione dell'azione costituita da un titolo capace di promanare i propri effetti esecutivi; in altri termini, il giudicato in questione, prima della scadenza del termine di cui all'art. 14, ha certamente gli effetti conformativi che gli sono propri, in quanto obbliga l'Amministrazione a comportarsi secondo quanto definitivamente stabilito nel titolo, e, quindi, ad intraprendere e concludere il procedimento di spesa per assolvere all'obbligazione; ma da tale titolo non possono ancora scaturire effetti esecutivi.»

\*\*\*

## EDIFICABILE L'AREA DESTINATA A VIABILITÀ ALL'INTERNO DI ZONA EDIFICABILE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.7251 del 27/03/2014

Relatore: Stefano Benini - Presidente: Salvatore Salvago

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE -->  
POSSIBILITÀ LEGALI DI EDIFICAZIONE --> PARAMETRO PER L'EDIFICABILITÀ LEGALE -->  
ZONA IN CUI L'INFRASTRUTTURA SI INSERISCE

Sintesi: In tema di terreni destinati ad opere di viabilità, va considerato vincolo espropriativo quello apposto a terreni destinati a strade il cui uso sia funzionale all'interno di porzioni circoscritte del territorio comunale (come, appunto, la viabilità di quartiere: L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 13), le quali, dunque, hanno la stessa natura delle aree circonvicine (nel caso di specie edificabili).

Estratto: «È infondata la censura in ordine all'attribuzione ai terreni della prerogativa dell'edificabilità legale: la giurisprudenza di questa Corte, in tema di terreni destinati ad opere di viabilità, considera vincolo espropriativo quello apposto a terreni destinati a strade il cui uso sia funzionale all'interno di porzioni circoscritte del territorio comunale (come, appunto, la viabilità di quartiere: L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 13), le quali, dunque, hanno la stessa natura delle aree circonvicine, che il giudice, sulla scorta della relazione del c.t.u., ha accertato edificabili (Cass. 5.6.2006, n. 13199; 25.9.2007, n. 19924).»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> EDIFICABILITÀ --> BIPARTIZIONE -->  
POSSIBILITÀ EFFETTIVE DI EDIFICAZIONE --> COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE O  
SUPPLETIVE

Sintesi: Pur dovendosi affermare il primato dell'edificabilità legale, con la necessità di riscontro dell'attitudine allo sfruttamento edilizio alla stregua della disciplina urbanistica, l'edificabilità di fatto è criterio integrativo necessario alla verifica della concreta realizzazione di costruzioni e